

Capitolo 4

Scambi di servizi

Art. 4.1 Scambi di servizi

1. Le Parti confermano i diritti e gli obblighi assunti tra di loro conformemente al GATS³⁵.

³⁴ RS 0.632.20, All. 1A.3

³⁵ RS 0.632.20, All. 1.B

2. Le Parti riconoscono la crescente importanza dello scambio di servizi per le loro economie. Nell'intento di sviluppare e ampliare gradualmente la cooperazione reciproca, le Parti collaborano al fine di creare le condizioni più favorevoli per raggiungere un'ulteriore liberalizzazione e una maggiore apertura reciproca dei mercati per lo scambio di servizi.

3. Le Parti possono condurre verifiche congiunte in seno al Comitato misto su questioni legate alle misure che incidono sullo scambio di servizi.

4. Le Parti negoziano un capitolo sugli Scambi di servizi che comprende anche i servizi di trasporto marittimo internazionale su una base reciprocamente vantaggiosa, che assicuri un equilibrio tra i rispettivi diritti e obblighi e tenga debito conto dell'articolo V del GATS. Tali negoziati avranno luogo al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 4.2 Riconoscimento

1. Allo scopo di soddisfare, in tutto o in parte, le proprie norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o la certificazione di fornitori di servizi³⁶, e conformemente ai requisiti sanciti nel paragrafo 3, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.

2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti sul territorio di uno Stato che non è parte del presente Accordo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziarne altri analoghi. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti sul suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. Le Parti si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi oppure una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

4. L'allegato X (Riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi) elenca ulteriori diritti e obblighi concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi delle Parti.

³⁶ Ai fini del presente art. e dell'all. X (Riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi), per «fornitore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o che cerca di fornire un servizio.